

## **Opposizione a decreto ingiuntivo: natura del giudizio – dichiarazione di inammissibilità per tardività e motivi di appello**

---

### **Cassazione civile sezioni unite, sentenza n. 927 del 13 gennaio 2022**

Le Sezioni Unite, investite della questione non decisa in senso univoco dalle precedenti pronunce giurisprudenziali, quanto alla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno così chiarito:

*“deve dirsi ...stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite” che “l’opposizione prevista dall’art. 645 cpc non è ...un’azione impugnativa nei confronti della emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio...in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento” monitorio stesso.*

Inoltre, in riferimento al caso di specie, ha pronunciato il seguente principio di diritto: allorchè l’opposizione a d.i. concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta a rito speciale ex art. 447 bis cpc, sia erroneamente proposta con citazione e non con ricorso, l’atto produce gli effetti del ricorso in virtù del principio di conversione se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cpc (con ciò non ritenendo applicabile la disciplina di cui all’art. 4, comma 5 del d. lgsl. N. 150/2011).

Ed infine, le Sezioni Unite hanno chiarito che in caso di impugnazione di sentenza la quale dichiara l’inammissibilità per tardività della opposizione a decreto ingiuntivo i motivi di appello non possono concernere anche il merito della domanda – non trattato nella pronuncia appellata – ma deve intendersi che l’impugnazione della decisione sulla questione pregiudiziale costituisce manifestazione della volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, su cui il Giudice di appello si deve pronunciare, se ritiene ammissibile l’opposizione.